

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **155/1979** (ECLI:IT:COST:1979:155)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Camera di Consiglio del **22/11/1979**; Decisione del **18/12/1979**

Deposito del **20/12/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16269**

Atti decisi:

N. 155

ORDINANZA 18 DICEMBRE 1979

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 353 del 29 dicembre 1979.

Pres. AMADEI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo

1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Enna, nel procedimento civile vertente tra Ghirotti Mario e ISPEA - Industria sali potassici e affini S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Soc. ISPEA;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude dalle limitazioni dell'orario di lavoro il personale direttivo delle aziende.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, con sentenza 24 aprile 1975, n. 101;

che anche il profilo di illegittimità prospettato dall'ordinanza del giudice a quo in riferimento all'art. 3 della Costituzione è già stato implicitamente considerato e ritenuto non fondato da questa Corte nella ricordata sentenza, riconoscendo che l'esigenza delle limitazioni dell'orario di lavoro non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali è attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti, "categoria a se stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico";

che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo Comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e già decisa con sentenza 24 aprile 1975, n. 101.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.